

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE SINDACALE NR 89.249

Addì 22.12.2011, in Milano presso la sede di Assistal, si sono incontrati:

- SIRAM SPA, rappresentata da Matilde Cuneo, Andrea Farioli e Andrea Rivolta
- ASSISTAL rappresentata da Antonio Pozzoli
- FIM-CISL Nazionale rappresentata da Leonardo Alfarano, unitamente alle rispettive strutture territoriali
- FIOM-CGIL Nazionale rappresentata da Candido Omiciuolo, unitamente alle rispettive strutture territoriali
- UILM-UIL Nazionale rappresentata da Guglielmo Gambardella, unitamente alle rispettive strutture territoriali
- COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE RSU SIRAM

PREMESSO CHE

In data 31.12.2007 Siram S.p.A. ha sottoscritto con le OO.SS. nazionali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL ed il coordinamento nazionale delle RSU Siram S.p.A. un contratto integrativo aziendale che, al punto nr. 20 rubricato "Premio di risultato" (di cui si riporta di seguito integralmente il testo) ha stabilito altresì la disciplina del Premio di risultato per il quadriennio 2007-2010 (anni di riferimento) con ultima erogazione nel mese di luglio 2011.

"20. PREMIO DI RISULTATO

Si addivene al seguente accordo in merito all'istituzione del Premio di Risultato annuale, così come definito dall'Art. 9 Disc. Generale /Sez. III del CCNL per gli addetti all'Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti, secondo i parametri di seguito specificati, legati all'evolversi della redditività, produttività, efficienza e qualità del servizio.
L'erogazione del premio ha la caratteristica di non predeterminabilità e quindi è variabile in funzione dei risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità di seguito definiti.

A) Parametri di riferimento:

In considerazione della specifica attività aziendale le parti concordano nel ritenere che l'efficienza produttiva sia interconnessa alla redditività aziendale e al mantenimento e/o conseguimento di sistemi di qualità aziendali strettamente collegati alle prestazioni del personale dipendente.

Per quanto sopra si individuano i seguenti parametri:

1) Primo obiettivo: REDDITIVITA'/PRODUTTIVITA'

Vengono definiti i seguenti indicatori di redditività/produttività aziendale:

marginale Operativo Lordo

valore netto della produzione (definito quale differenza tra valori e costi della produzione).

Vengono prescelti tali indicatori in quanto direttamente leggibili dal bilancio aziendale approvato dall'Assemblea dei Soci e pertanto da documento ufficiale certificato e depositato a norma di Legge e considerato quale fonte unica ed indiscutibile di riferimento, essendo esclusa ogni possibile eccezione sia sui criteri di redazione dello stesso che sulle scelte aziendali che hanno concorso a determinarlo.

Il PdR, in valore annuo lordo, verrà calcolato secondo i seguenti criteri:

A = totale valore della produzione (Voce A della classificazione di bilancio)

B = costi della produzione (Voce B della classificazione di bilancio)

C = valore netto della produzione definito quale differenza tra A meno B

D = marginale operativo lordo ricavato dal rapporto $(C : A) \times 100$

Il rapporto tra il valore netto della produzione ed il totale del valore della produzione (D) dovrà essere pari o superiore al 3,8 %. Verificandosi tale condizione verrà erogato un importo lordo complessivo pari ad 2% del valore netto della produzione, da ripartire sull'organico complessivo aziendale degli aventi diritto.

Qualora il rapporto tra il valore netto della produzione ed il totale del valore della produzione (D) dovesse essere compreso tra 3,8% e 3,5% verrà erogato un importo lordo complessivo pari all'1% del valore netto della produzione, da ripartire sull'organico complessivo aziendale degli aventi diritto.

2) Secondo obiettivo: QUALITÀ/PRODUTTIVITÀ

Vengono definiti i seguenti indicatori di qualità/produzione aziendale:

- Al mantenimento della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001: 2000, erogazione di un importo lordo pari ad € 250,00 per ciascun dipendente a decorrere dal premio di risultato di competenza 2008
- Al mantenimento della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 14001: 2004 erogazione di un importo lordo pari ad € 250,00 per ciascun dipendente a decorrere dal premio di risultato di competenza 2008
- Al conseguimento e mantenimento della certificazione di qualità aziendale OHSAS 18001:2007 erogazione di un importo lordo pari ad € 100,00 per ciascun dipendente a decorrere dal premio di risultato di competenza 2010

Gli importi sopra elencati verranno erogati agli aventi diritto, come meglio specificato al successivo Punto D) "Diritto al Premio".

B) Periodo di validità dell'accordo sul premio di risultato

Validità quadriennale.

Si precisa che il premio sarà determinato in base agli indicatori inerenti l'anno di riferimento: gli indicatori afferenti l'esercizio 01.01.2007 - 31.12.2007 daranno eventualmente luogo al premio di risultato da corrispondere nel corso dell'anno 2008 e così via.

C) Data di erogazione

Con le retribuzioni afferenti il mese di Luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

D) Diritto al premio

Come previsto dall'Art. 9 Disc. Gen. - Sez. III del CCNL, il premio - come sopra definito - sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare.

Si definisce pertanto "anno di competenza" quello in cui si dovesse verificare eventuale erogazione del Premio di Risultato; si definisce "anno di riferimento" quello precedente all'anno di competenza.

Il Premio di Risultato verrà erogato a tutto il personale dipendente di SIRAM S.p.A. in organico alla data del 15 luglio dell'anno di competenza del premio, con esplicita esclusione dei dirigenti.

Al personale assunto con contratto a tempo determinato, nonché al personale neo assunto il PdR, se dovuto, sarà erogato in rapporto ai mesi di lavoro prestati nell'anno di riferimento.

Per i periodi di inattività, per i quali non è prevista dalle normative legislative e/o contrattuali, alcuna erogazione di retribuzione a carico dell'azienda o integrazione a quanto percepito dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, il PdR sarà erogato in rapporto ai mesi di lavoro prestati nell'anno di riferimento.

Al personale con Contratto di Lavoro a tempo parziale il PdR, se dovuto, sarà erogato in misura proporzionale all'orario contrattuale individuale.

Ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro con Siram S.p.A. nel periodo 1° gennaio/14 luglio dell'anno di competenza e che hanno prestato la loro attività nell'anno di riferimento, l'azienda provvederà a corrispondere a titolo di premio di risultato il solo importo inerente il parametro QUALITÀ/PRODUTTIVITÀ nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati nell'anno di competenza e secondo i criteri di riproporzionamento tutti sopra esposti.

E) Informazioni

L'Azienda, in apposito incontro da svolgersi entro il 30 giugno di ciascun anno, informerà le OO.SS. ed il Coordinamento delle RSU sui risultati conseguiti nell'esercizio precedente, illustrando la determinazione dei valori che verranno eventualmente corrisposti a titolo di PdR.

F) Clausole finali


Gli importi eventualmente erogati si intendono comprensivi di ogni e qualunque incidenza su tutti gli Istituti contrattuali o di Legge diretti, indiretti o posticipati, compresa l'incidenza sul Trattamento di Fine Rapporto, in ordine al quale le parti ex Art. 2120 C.C. 2° Comma, intendono espressamente escluderne l'imputazione.

Il regime contributivo delle erogazioni previste dal PdR, è disciplinato dall'Art. 2 del DL 25.03.1997 n. 67, convertito - con modificazioni - nella Legge 23.05.1997 n. 135 e dalle successive norme in materia. Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle citate norme, il presente accordo verrà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano (ove è sita la Sede Legale Aziendale) e presso la Sede dei competenti Enti Assistenziali e Previdenziali.

Le parti si danno atto che il presente accordo definisce compiutamente quanto previsto dall'Art. 9, Disc. Gen. - Sez. III del CCNL per il quadriennio 01.01.2007 - 31.12.2010 e che pertanto sino a tale ultima data nessun altro onere economico potrà essere posto a carico dell'Azienda per effetto di contrattazione integrativa in qualunque ambito, ciò anche in ottemperanza alle intese nazionali al riguardo, che si intendono qui assunte a base dei rapporti negoziali.

**TUTTO CIO PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

A) Le parti, fermo restando la validità della parte normativa del contratto aziendale del 31.12.2007, con il presente accordo prorogano il PDR regolamentato dall'accordo integrativo aziendale del 31.12.2007 esclusivamente anche per l'anno di riferimento 2011 con unica erogazione nel mese di luglio 2012;



B) Le parti confermano quanto già concordato in merito alla destinazione dell'importo indicato sub punto 20), lettera A) numero 2) 3° alinea del primo paragrafo dell'accordo di cui in premessa in favore di una copertura sanitaria collettiva che viene estesa per un altro anno solare.

C) Le parti si incontreranno entro il mese di aprile 2012 per aprire un confronto sul P.d.R..

Letto, confermato e sottoscritto.

Fim-CISL

Fiom-CGIL

Uilm-UIL

Siram S.p.A.

Assistal

Coordinamento sindacale nazionale Rsu Siram S.p.A.

Antonio Molli

[Handwritten signatures for Fim-CISL, Fiom-CGIL, and Uilm-UIL]

[Handwritten signature for Siram S.p.A. with 'Assistal' stamp]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures for the Coordinamento sindacale nazionale Rsu Siram S.p.A.]